



S. Stefano Lodigiano,
Protocollo n. 1819

27 MAG. 2024

ORDINANZA N. 3/24

IL SINDACO

Vista la nota dell'Agenzia di Tutela della Salute della città Metropolitana di Milano, pervenuta al prot.n. 1615 il 14/05/24, con la quale si informa della necessità, anche per il 2024, che vengano rinnovati i provvedimenti di divieto permanente alla balneazione del fiume Po;

Vista la nota dell'Agenzia di Tutela della Salute della città Metropolitana di Milano, pervenuta al prot.n. 1617 del 14/05/24 che evidenzia che canali, cave e navigli in quanto corpi idrici artificiali non sono qualificabili come acque superficiali e quindi in questi luoghi la balneazione è sempre vietata;

Richiamata la nota di Regione Lombardia, prot. G1.2024.0015901 del 29/04/24 con l'elenco delle acque di balneazione presenti in Regione, in cui non sono presenti i canali e navigli che, per natura intrinseca, non sono corpi idrici superficiali destinati alla balneazione,

Rilevato che il fiume Po non è ivi elencato e, pertanto anche per il 2024

Ritenuto pertanto opportuno che vengano disposti i provvedimenti di divieto di balneazione permanente per il fiume Po e nei canali artificiali e l'apposizione di cartelli di divieto di balneazione;

Visto il DPR n. 470 del 08/06/82

Visto il D.P.R. 8/06/82 n. 470 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità dell'acqua di balneazione

Vista la Legge 29/12/2000 n. 422 avente ad oggetto "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivante dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europea" il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel DPR 470/82 concernente la qualità delle acque di balneazione;

Visto il D.Lgs 116/2008 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione

Visto l'art. 6 comma 4 del Decreto Ministero della Salute del 30/03/2010

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e art. 117 del D.Lgs 112 del 31/03/98

ORDINA

il divieto di balneazione nel fiume Po e nei canali artificiali presenti nel territorio del Comune di Santo Stefano Lodigiano



AVVERTE

E' fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di Legge l'affissione all'albo

Tutte le forze dell'ordine sono incaricate di controllare il rispetto della presente Ordinanza

DISPONE

- l'affissione all'albo pretorio comunale della presente
- l'invio in copia al Comando Stazione Carabinieri di Guardamiglio, competente per territorio,
- l'invio di copia all'Agenzia di Tutela della Salute della città Metropolitana di Milano – Dipartimento d'Igiene e Prevenzione Sanitaria – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest Via Spagliardi 19 – Parabiago – pec. dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
- l'inoltro del presente provvedimento al Ministero della salute mediante caricamento, nell'apposita sezione online, sul portale <http://www.salute.gov.it/AcqueInserimentoOrdinanze>

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO

Dr.ssa Marinella Testolina

Marinella Testolina

N. 162/24 R. P.
Copia del presente atto è stato
pubblicato all'albo pretorio
dal 3/10/23 al 15/06/24
IL MESSO COMUNALE

